CIRCOLARE N. 8 DEL 09 MAGGIO 2017

LA MANOVRA CORRETTIVA
CENNI

Rif. normativi e di prassi:	*D.L. n. 50 del 24/04/2017* *Ns. Circolare n. 7 del 04/05/2017*

In sintesi
La manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017 è stata approvata definitivamente: nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il D.L. n. 50/2017.
Diventano, così, effettive le tante novità già annunciate: dall'allargamento dello split payment ad altri soggetti della P.A. oltre che ai professionisti, alla stretta sulle compensazioni, dalla nuova rottamazione delle liti con il Fisco alla previsione di incremento delle aliquote Iva nei prossimi anni.

La seguente tabella riassume, in cenni, le principali novità.

Articolo	Sintesi novità
Art. 1	**Split payment** Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura **dal 1° luglio 2017**, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello split payment. Si ricorda che questo meccanismo prevede che l'Iva addebitata in fattura non venga riscossa dal cedente, ma sia versata all'erario direttamente dal committente/cessionario. In particolare il regime si rende applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; • società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti; • società' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, per effetto dell'abrogazione del comma 2, rientreranno nel campo applicativo anche i soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte (ad esempio i professionisti). Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative
Art. 2	**Limite temporale per l'esercizio della detrazione detrazione Iva** Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto. **Nuovi termini per la registrazione delle fatture** Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento. **ATTENZIONE**: questa modifica è assai rilevante; al momento il termine di presentazione della dichiarazione Iva è il 30 aprile: ciò significa che le fatture di acquisto relative ad un'annualità andranno obbligatoriamente registrate entro tale termine, pena la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva.
Art. 3	**Le modifiche alla compensazione** Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del visto, che

(vd. ns. Circolare n. 7/2017)	passa da 15mila a 5mila euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno procedere alla compensazione utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo come in caso di compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell'indebito credito utilizzato, una sanzione pari al 30%. Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento utilizzando un valido titolo di credito
Art. 4	**Disciplina fiscale delle locazioni brevi** Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia de locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line. Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendo applicabili le regole previste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21%. È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l'utilizzo di portali on line, di trasmettere i dati relativi ai contratti. Tali intermediari, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito devono rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Art. 7	**Riduzione dell'ACE** Viene stabilita la riduzione dei benefici derivanti dagli incrementi patrimoniali che caratterizzano l'Aiuto alla Crescita Economica. Ai fini dell'ACE si eliminano dal calcolo gli incrementi patrimoniali che si sono formati in anni più remoti. Infatti: • il dato di partenza non è più il valore del patrimonio alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma del quinto esercizio precedente; • il valore del patrimonio del quinto esercizio precedente, viene determinato senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
Art. 8	**Pignoramenti immobiliari** Si estende la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari: il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.
Art. 9	**IVA** Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l'incremento dell'aliquota Iva del 10% nella seguente misura: • 11,5% a decorrere dal 2018; • 12% a decorrere dal 2019 e • 13% a decorrere dal 2020; mentre l'aliquota Iva ordinaria subirà le seguenti variazioni: • 25% a decorrere dal 2018; • 25,4% a decorrere dal 2019; • 24,9% a decorrere dal 2020 e • 25% dal 2021
Art. 11	**Chiusura liti fiscali** Viene introdotta una nuova definizione agevolata delle liti pendenti. Previa domanda dell'interessato (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in

	cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente a: • interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione; • sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: • le risorse proprie tradizionali (come i dazi doganali) e l'IVA riscossa all'importazione; • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Per quanto riguarda le modalità operative: • entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato; • il versamento degli importi dovuti avviene in un massimo di tre rate; • non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro; • entro il 30 settembre 2017 va pagato l'intero importo o una prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute; • entro il 30 novembre 2017 va versata la seconda rata, pari all'ulteriore 40%; • entro il 30 giugno 2018, va versata la terza e ultima rata pari al residuo 20%. • per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che si sia avvalso della rottamazione dei ruoli (art. 6 D.L. n. 193/2016) aderendo entro il 21 aprile 2017, può fruire alla definizione agevolata delle liti solo unitamente a quella sulla definizione agevolata delle cartelle di cui al predetto art. 6 D.L. n. 193/2016. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base a quanto detto sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Art. 53 *(vd. ns. Circolare n. 5/2017, pag. 3-4)*	**APE e riduzione requisiti contributivi - Interpretazione** Ai fini dell'APE sociale, le attività lavorative di cui all'allegato C della stessa legge di Bilancio 2017 si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel 7° anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione. Inoltre, ai fini della riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, le attività lavorative di cui all'allegato E della legge di Bilancio si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Art. 54	**Durc** Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, il Documento di regolarità contributiva è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione

	di volersene avvalere effettuata entro il 21 aprile 2017, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, Equitalia comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei Documenti annullati.
Art. 56	**Patent box** Anche il patent box – l'agevolazione che consiste nella detassazione dei ricavi ottenuti dallo sfruttamento dei propri beni immateriali e opere dell'ingegno quali software protetto da copyright, marchi e brevetti, formule, informazioni, invenzioni etc. – è stata modificata dalla manovra di aprile. Escono dal campo di applicazione dell'agevolazione i marchi d'impresa. Viene però previsto che le disposizioni sul patent box si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di un processo, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili.
Art. 57	**Start up e crowdfunding** Oltre al cambio di terminologia ("start up innovativa" viene sostituita con "PMI innovativa") si modificano alcune norme sulle start up e in materia di agevolazioni sugli investimenti a lungo termine contenute nella legge di Bilancio 2017. Per quanto riguarda le start up, viene previsto che le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni (e non più per 4). Per gli investimenti, viene previsto che il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di legge, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate. Inoltre, le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione.
Art. 58 *(vd. ns. Circolare n. 1/2017, pag. 2-3)*	**IRI** In caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle norme sull'IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva versata (24%).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Stefano Fontanella